



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 84/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLA REGIONE
MARCHE (C.F. 02175860424) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 20/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le garanzie nelle comunicazioni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 390/15/CONS del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 20/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato all’Azienda sanitaria unica regionale della Regione Marche in pari data con prot. AGCOM n. 64761;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, registro e CORECOM n. 20/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stato contestato Azienda sanitaria unica regionale della Regione Marche (di seguito denominata ASUR Marche) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dall' ASUR Marche, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2015, è emerso che l'ASUR Marche aveva destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di Euro: 67.865,88 pari al 67,56 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 100.450,89);

- alle emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 4559,65, pari al 4,54% del totale delle spese sopraindicato;

- € 28.025,36 su altri mezzi di comunicazione.

L' ASUR Marche avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario,) per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale*”.

2. Deduzioni della ASUR Marche ed approfondimenti istruttori

L' ASUR Marche ha dapprima fatto pervenire, una nota prot. n. 65637 in data 30/12/2016 con la quale richiedeva una richiesta di proroga dei termini per le controdeduzioni in relazione all'atto di contestazione di cui al punto 1.

Con nota del 20 gennaio 2017, prot. n. 3070, l'Area Finanziaria dell'ASUR Marche ha comunicato di avere proceduto a correggere i dati dopo avere rivisto le logiche adottate in sede di comunicazione del modello EP. Ciò, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalle singole Aree Vaste di competenza territoriale, centri di spesa autonomi, che hanno poi provveduto a comunicare nuovamente alla ASUR la destinazione delle relative spese, alla luce di una più accurata lettura della norma.

Successivamente, con nota prot. 14135 dell'8/03/2017, l'ASUR Marche ha trasmesso tutta la documentazione a supporto della nuova comunicazione da effettuarsi alla luce delle modificazioni apportate all'imputazione delle singole spese per ciascuna categoria pubblicitaria prevista dall'art. 41 del *Tusmar*.

Nel dettaglio, l'ASUR Marche ha osservato che dalla comunicazione originaria, con riferimento alle spese “*su quotidiani e periodici*”, sono da stralciare tutte le spese effettuate per pubblicazioni obbligatorie: la cosiddetta pubblicità legale relativa a bilanci, avvisi di gara, bandi di concorso, che erroneamente erano state rendicontate e che non rientrano nelle spese di acquisto di spazi pubblicitari ai sensi della direttiva del PCM del 28/09/2009.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Inoltre, l'ASUR Marche ha inteso osservare che, con riferimento alla voce di costo *“su altri mezzi di comunicazione”*, sono state estrapolate tutte le spese inizialmente comunicate telematicamente, essendo queste relative a: acquisto ed allestimento di uno spazio stand per la partecipazione al *“10° Forum Risk management in sanità”*; acquisto di materiale pubblicitario, servizi di grafica e cartellonistica; organizzazione di eventi per progetti di informazione sanitaria, anch'essi erroneamente inseriti nel computo prospettato all'AGCOM ma non corrispondenti alle tipologie di spese previste dalla citata direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009.

Al riguardo, l'ASUR Marche ha prodotto tutti i relativi provvedimenti amministrativi con i relativi atti di impegno di spesa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, le spese totali della struttura di comunicazione ammontano a € 10.824,05, di cui € 6.264,40, pari al 57,87 %, del totale, quali spese imputabili alla voce *“su giornali quotidiani e periodici”* e € 4.559,65, pari al 42,13% del totale, quali spese riferite alla voce *“su emittenti radiofoniche e/o tv locali”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

A seguito dell'istruttoria svolta, è emerso che l'iniziale contestazione in ordine al mancato rispetto della percentuale relativa alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale *“su emittenti radiofoniche e/o tv locali”* era basata su una errata prospettazione da parte degli Uffici amministrativi dell'ASUR Marche.

Infatti, nel caso di specie, si è rilevato, alla luce di quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, un errore di classificazione consistente sia nell'inclusione di spese sostenute per pubblicazioni obbligatorie relative a bilanci, avvisi di gara, bandi di concorso, nella voce spese sostenute su *“quotidiani e periodici”* e sia di quelle sostenute per acquisto di materiale pubblicitario, servizi di grafica e cartellonistica, oltre all'organizzazione di eventi per progetti di informazione sanitaria, nella voce *“su altri mezzi di comunicazione”*.

Pertanto, si ritiene di accogliere in toto le rettifiche comunicate dall'ASUR Marche.

Ne consegue che, all'esito della necessaria riclassificazione, come sopra illustrato, la situazione della ripartizione è la seguente:

le **spese totali** ammontano a € **10.824,05**, di cui:

- su giornali quotidiani e periodici: € **6.264,40**, pari al **57,87%**;
- su emittenti radiofoniche e/o tv locali: € **4.559,65**, pari al **42,13%**.

Pertanto, sulla base dei nuovi dati forniti dalla ASUR Marche nel corso della istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, risultano rispettate tutte le quote con riferimento all'esercizio finanziario 2015, e nello specifico quella *“a*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale” per fini di pubblicità.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

E' archiviato il procedimento sanzionatorio n. 20/16/SIR del 21 dicembre 2016 avviato nei confronti della Azienda sanitaria unica regionale della Regione Marche per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente delibera è notificata alla Azienda sanitaria unica regionale della Regione Marche e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi